

## INTERNO

*Interrogazioni a risposta orale:*

BELLILLO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 1° aprile 2004 sono stati tratti in arresto, con grande clamore sui *mass-media* regionali e nazionali, tre cittadini dell'Umbria nelle persone di Moreno Pasquinelli, Maria Grazia Ardizzone e Alesia Monteverdi, con l'accusa di reati di fiancheggiamento del terrorismo turco;

costoro risultano appartenenti al Movimento politico denominato « Campo antimperialista », ben noto per le sue numerose attività (convegni, conferenze, pubblicazioni, manifestazioni), spesso radicali e diversamente discusse, ma sempre pubbliche e notoriamente all'interno della più scrupolosa legalità formale;

questo comportamento appare sorprendentemente in contrasto con il comportamento tipicamente « coperto » delle organizzazioni illegali rilevate;

il giusto e necessario intervento per tutelare la sicurezza del Paese, dovrebbe essere garantito senza che siano pregiudicate la libertà di parola, di espressione e di informazione;

Pasquinelli e gli altri arrestati sono sottoposti a condizioni di detenzione particolarmente severe: tutti sono stati destinati del blocco dei colloqui con gli avvocati difensori per cinque giorni, mentre Pasquinelli si trova in condizioni di isolamento totale (blocco della corrispondenza e quello dell'ora d'aria);

resta fermo l'accertamento legale dei fatti da parte dell'autorità giudiziaria —:

quali siano i motivi in base ai quali siano state prescritte le limitazioni descritte in premessa. (3-03290)

LUCIDI e MILANA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno riportato che la EUR S.p.A., a totale partecipazione pubblica, ha deliberato di installare, dal prossimo mese di maggio, venticinque telecamere collegate ad una centrale operativa, nel quartiere EUR di Roma. Si tratterebbe — come dichiarato dall'Amministratore delegato Mauro Miccio — « di un progetto per la tutela del territorio che ha l'obiettivo di salvaguardare gli edifici e i parchi dell'EUR, e tutte le aziende grandi e piccole che vi sono ospitate »;

il sofisticato sistema verrebbe fornito dall'*Israeli Military Institute* di Tel Aviv e la relativa gestione sarebbe affidata ad una sala operativa di controllo forse gestita da soggetti privati, con una non meglio definita « collaborazione » con le Forze di Polizia;

l'iniziativa, così come rappresentata, suscita perplessità ed è condivisibile la preoccupazione di alcuni abitanti del quartiere EUR che, appresa la notizia, trovano ingiustificata e, presumibilmente, illegittima la scelta di affidare il controllo del territorio, fuori di qualsiasi previsione legislativa o regolamentare, al sistema delle telecamere e a soggetti privati, quando la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica appartiene istituzionalmente alle Forze di Polizia;

risulta all'interrogante che il Garante della *privacy* avrebbe chiarito di non avere concesso alcuna autorizzazione o consenso previo all'iniziativa e di essersi riservato, invece, di verificare la legittimità dell'iniziativa al momento in cui questa sarà operativa;

l'operazione costerà, nella sola fase di avvio, due milioni di euro, che costituiscono una quota significativa dell'attivo di bilancio della società;

la gestione del territorio e la tutela della sicurezza pubblica nell'ambito del quartiere EUR non rientrano nei fini sociali stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 304 del 1999 al quale si ispira lo Statuto della società;

non è dato comprendere come si possa giustificare l'allestimento di un sistema di sicurezza affidato ai privati che non si limita alla vigilanza dei beni immobili di proprietà dell'EUR S.p.A., ma si estende a una consistente porzione del territorio urbano, amministrato dal Comune di Roma, in ordine al quale le iniziative inerenti alla sicurezza pubblica sono di esclusiva pertinenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e sono affidate alle Forze di Polizia —:

se corrisponda al vero — e se i Ministri interrogati ne siano a conoscenza — l'esistenza di un progetto della EUR S.p.A., di prossima attuazione, per la sorveglianza speciale di strade, parchi, giardini ed edifici del quartiere EUR di Roma e, in caso positivo, se detto progetto risponde alle norme di legge e vi siano stati protocolli di intesa tra la EUR S.p.A. e il Prefetto di Roma con la necessaria partecipazione del Comune di Roma;

qualora tale progetto e tale intesa siano stati effettivamente riscontrati quali siano le cautele assunte per la tutela della *privacy* degli abitanti del quartiere EUR e di tutti coloro che, anche occasionalmente, utilizzano strutture pubbliche e private, strade, parchi e giardini del medesimo;

se i consiglieri di amministrazione indicati dal Ministero dell'Economia, titolare del 90 per cento delle azioni della società, hanno condiviso tale scelta e, in caso positivo, i motivi per cui non hanno ritenuto di porre gli evidenti dubbi di legittimità e di opportunità di una iniziativa di questo genere;

se il Ministero dell'Interno o il Dipartimento della Polizia hanno prestato il proprio supporto tecnico alla elaborazione o assunto impegno sulla esecuzione e gestione del progetto;

se il Ministero dell'Economia ritiene l'iniziativa corrispondente ai fini sociali della società, o se tale impegno non costituisca un uso improprio di risorse pubbliche;

i motivi che hanno determinato il ricorso a società straniere per la provvista delle necessarie tecnologie e non a società nazionali in possesso di accertare capacità tecniche, e se detto affidamento sia avvenuto nel rispetto delle procedure.

(3-03291)

LUCIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un quotidiano nazionale ha pubblicato la notizia della predisposizione di un piano di sicurezza per l'Aeroporto «Leonardo Da Vinci», consistente in una sala operativa, nell'introduzione dei palmari per la rilevazione delle impronte digitali e di uno speciale controllo perimetrale attraverso telecamere intelligenti;

l'articolo comunica che il progetto sarà affidato a imprese israeliane e inglesi e che, successivamente, sarà esteso a tutti gli aeroporti italiani;

l'iniziativa, pur ragguardevole per le esigenze di sicurezza delle quali è causa il pericolo del terrorismo, penalizza le imprese italiane costruttrici e distributrici di sistemi di sicurezza, le quali resterebbero pregiudizialmente escluse da ogni partecipazione al progetto senza poter dare prova delle loro competenze o concorrere paritariamente per l'assegnazione del contratto —:

quali siano le motivazioni che hanno spinto a privilegiare per l'Aeroporto «Leonardo da Vinci» le imprese straniere;

se l'estensione del progetto agli altri aeroporti italiani potrà essere realizzata dando opportunità alle imprese interessate — italiane o estere — di concorrere in condizioni di parità allo scopo di assicurare, comunque, la migliore qualità della realizzazione. (3-03292)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

BIELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella risposta alla mia interrogazione n. 4-04233 avente per oggetto la celebra-

zione a Predappio della marcia su Roma, del 28 ottobre 2002, si afferma che « la Questura di Forlì il 29 ottobre 2002 avrebbe inviato dettagliate informative alla Procura della Repubblica competente circa le modalità di svolgimento di tutte le iniziative intraprese in occasione della commemorazione. L'Autorità Giudiziaria non ha ravvisato alcuna ipotesi di reato, sia per quanto riguarda le celebrazioni, sia per la presenza della cosiddetta "Guardia d'Onore" all'interno della cripta Mussolini »;

l'interrogante avendo assistito personalmente alla celebrazione ed essendo uscito sulla stampa locale notevole documentazione sull'avvenimento, intende precisare che:

1) saluti fascisti e cori inneggianti il Duce sono stati costanti;

2) la banda musicale ha suonato ripetutamente tutte le canzoni del fascio;

3) all'interno del cimitero — impedendo a tanta gente di recarsi ad onorare i propri defunti — è stata celebrata una messa che non risulta essere stata autorizzata da nessuno, in cui si è inneggiato al fascismo e al razzismo;

4) la presenza della « Guardia d'Onore » ad opera di un gruppo fascista milanese si protrae da oltre un anno e non è stata autorizzata;

5) il riferimento alla commemorazione del 2003, che si sarebbe svolta con le stesse modalità dell'anno precedente, non corrisponde alla realtà dei fatti e la cosa, ad avviso dell'interrogante appare incredibile e stupefacente;

l'interrogante ha assistito personalmente chiedendo anche informazioni alle Forze dell'Ordine, alla identificazione di un partecipante alle celebrazioni, ferito a seguito di una colluttazione avvenuta dentro la cripta Mussolini, ferito da arma da taglio perdendo notevole sangue;

anche quest'episodio è stato riportato sui giornali locali —

quali sono state le informazioni fornite all'Autorità Giudiziaria sulle celebrazioni del 2002 e 2003;

quali siano le valutazioni del Governo sugli episodi menzionati per i profili di competenza;

come sia stato possibile affermare che nel 2003 le celebrazioni si sono svolte pacificamente e senza il « picchetto d'onore », quando invece c'è stata la colluttazione o il ferimento ricordato e il tutto all'interno della cripta;

quali sono gli intendimenti del Governo per evitare il ripetersi di fatti simili. (5-03136)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CENTO, BULGARELLI, CIMA, ZANELLA, LION e PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la situazione dell'area industriale di Melfi, occupata da sette giorni dai lavoratori che chiedono migliori condizioni di lavoro e un salario maggiore, è tesissima;

i lavoratori protestano contro l'intervento della polizia nello stabilimento Fiat di Melfi e chiedono che la Fiat apra una trattativa con il sindacato;

questa mattina (26 aprile) circa 300 lavoratori del primo turno dello stabilimento Fiat di Mirafiori addetti alla linea Alfa 166 e Lancia Thesis sono in sciopero per 2 ore dalle 9 alle 11 e, un corteo di un centinaio di tute blu ha attraversato la linea;

da notizie di stampa si apprende che le forze dell'ordine hanno cercato di rimuovere i presidi di protesta e, a quanto si apprende da fonte sindacale, ci sarebbero state almeno tre cariche con diversi contusi;

i lavoratori impegnati nei presidi di protesta, di sicuro non si potevano aspettare una risposta così energica da parte delle forze dell'ordine;

la situazione è ovviamente estremamente tesa perché non si può superare questa crisi schiacciando i diritti dei lavoratori —:

se il ministro non reputi dover far sospendere immediatamente ogni azione repressiva contro i lavoratori che esercitano un loro diritto. (4-09838)

RODEGHIERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie ufficiose si è potuto apprendere che l'Ente Poste s.p.a. ha intenzione di chiudere il servizio di sportello postale presso il Comune di Foza (Vicenza), mandamento di Bassano del Grappa, per tenerlo aperto solo tre mattine la settimana;

la normativa prevista dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, i cui principi sono costituzionalizzati, stabilisce che gli uffici decentrati dello Stato non possono essere chiusi senza aver prima sentito la popolazione interessata;

in ogni caso l'Anno Internazionale della montagna da poco concluso ha messo in evidenza l'importanza dei servizi fondamentali nelle aree di montagna, nelle quali la presenza di comunità è fondamentale per il presidio di un territorio che costituisce un elemento equilibratore naturale degli effetti negativi della diffusa urbanizzazione;

a tutti i livelli, sia internazionali che nazionali, si è in più sedi e da tutte le parti politiche affermata la volontà di tutelare la popolazione di montagna garantendo i servizi sociali, sanitari, assistenziali, pubblici —:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro intenda adottare, per garantire che l'Ufficio Postale di Foza (Vicenza) rimanga aperto tutti i giorni nel suo fondamentale servizio, soprattutto per le persone anziane. (4-09850)

LUCIANO DUSSIN. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, al comma 1 stabilisce che gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, ossia eccesso di velocità, sorpasso o altri comportamenti non corretti durante la circolazione stradale;

il medesimo comma 1, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, e relativa legge di conversione, dispone che i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere utilizzati o installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui allo stesso articolo, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto;

l'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, al comma 2, dispone infatti che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 4, come modificato dalla legge di

conversione n. 168 del 2002, nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di controllo omologati ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992, non vi è obbligo di contestazione immediata della violazione commessa;

l'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1-*bis* stabilisce infatti che nei casi in cui l'accertamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale venga effettuato con i dispositivi indicati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 sopra richiamato, come convertito dalla legge n. 168 del 2002, non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione all'interessato;

il medesimo articolo 201, al successivo comma 1-*ter*, aggiunto per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 151 del 2003, come modificato dalla relativa legge di conversione, chiarisce solo che non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con le apposite apparecchiature omologate;

rimane quindi fermo il disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, commi 1 e 2, che obbliga il prefetto ad individuare le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, ovvero singoli tratti di esse, ove possono esser utilizzati o installati i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo senza che sia necessario il fermo dei veicoli;

il prefetto di Treviso, dottor Natale Labia, al quale il sottoscritto ha richiesto l'indicazione delle strade extraurbane ed urbane individuate ai sensi della normativa sopra richiamata, ha provveduto ad indicare con apposito decreto la strada extraurbana provinciale cosiddetta « Postumia Romana » per i tratti interessanti i comuni di Trevignano, Istrana, Ponzano Veneto e Villorba, affermando in particolare che « a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, la nuova formulazione dell'articolo 201 del codice della strada, che dichiara non necessaria la contestazione immediata qualora l'accertamento

della violazione del limite di velocità avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature omologate, nel far richiamo ai dispositivi e non alle strade come individuate ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, vale quale definitiva affermazione delle possibilità di impiego delle tecnologie per il controllo sistematico delle violazioni, anche senza la presenza dell'operatore di polizia »;

dunque il medesimo prefetto sembra ritenere di non dover procedere ad ulteriori individuazioni di strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento, ovvero singoli tratti di esse, ove è possibile l'utilizzo dei sistemi di controllo omologati senza obbligo di contestazione immediata, diversamente da quanto invece ritenuto ad esempio da altre prefetture che hanno provveduto ad ottemperare a quanto prescritto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 121 del 2002, come convertito dalla legge n. 168 del 2002;

la *ratio* della normativa richiamata, posto che risulta pacifico che non è necessaria la contestazione immediata della violazione qualora siano utilizzati i meccanismi di controllo omologati, non chiarisce tuttavia se l'installazione od utilizzazione degli stessi sia o meno consentita solo sulle strade o singoli tratti di esse appositamente individuate da decreto prefettizio —:

quale sia l'esatta interpretazione della normativa sopra richiamata onde in particolare chiarire se sia o meno necessaria l'individuazione con decreto prefettizio delle strade extraurbane o urbane di scorrimento, ovvero di singoli tratti di esse, ove è possibile l'utilizzazione o installazione dei meccanismi di controllo omologati anche senza obbligo di contestazione immediata dell'infrazione all'interessato, come prescritto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 121 del 2002 e successive modificazioni. (4-09851)